

# TRIBUNALE DI PALERMO

## IL PRESIDENTE

visto il provvedimento emesso da questa Presidenza in data 13 novembre 2020, contenente le misure organizzative dettate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 gennaio 2021, al duplice fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 che ha prorogato al 30 aprile 2021 la durata della fase emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19;

visto l'art. 6 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 ("Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 79 del 1 aprile 2021) che ha prorogato al 31 luglio 2021 il termine entro il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 221, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelle di cui ai commi da 2 a 9-ter dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176;

visto l'art. 23 bis, comma 7 primo periodo, del decreto legge 28.10.2020 n. 137, introdotto con la legge di conversione n.176 del 18.12.2020, come modificato dal predetto art. 6 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, che alle parole «all'articolo 310» ha sostituito le seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis», così estendendo anche all'appello cautelare previsto dall'art. 322-bis c.p.p., in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di trattazione c.d. scritta, in camera di consiglio e senza l'intervento delle parti per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;

ritenuto quindi che è necessario prorogare fino al 31 luglio 2021 le misure organizzative già dettate per il settore penale e per quello civile e lavoro con il provvedimento emesso da questa Presidenza in data 13 novembre 2020 e già prorogate al 30 aprile 2021 al fine di tutelare la salute degli operatori e degli utenti e più in generale il rispetto delle misure di prevenzione fondamentali ai fini del contenimento dei contagi nei luoghi di lavoro;

ritenuto che è altresì necessario dettare quelle ulteriori, relative alle modalità di trattazione degli appelli cautelari ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., in conformità al disposto dell'art. 23 bis del decreto legge 28.10.2020 n. 137, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44;

sentiti il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, per vie brevi, i Presidenti di Sezione ed il Dirigente Amministrativo;

### **INDIVIDUA**

alla stregua delle predette premesse, le seguenti ulteriori misure organizzative limitatamente agli appelli cautelari ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., che saranno osservate fino al 31 luglio 2021:

agli appelli cautelari ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. si applicano le medesime misure già previste per gli appelli cautelari ai sensi dell'art. 310 c.p.p. che qui di seguito si riportano:

- le richieste delle parti di discussione orale (da formulare entro il termine perentorio di gg. 5 liberi prima dell'udienza ai sensi dell'art. 23 bis del decreto legge 28.10.2020 n. 137) o in alternativa le eventuali conclusioni scritte dovranno essere inviate, almeno due giorni prima dell'udienza già fissata, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, già previsto per il deposito con valore legale di tutti gli atti diretti alla sezione per il riesame:  
**depositoattipenali3.tribunale.palermo@giustiziacert.it**
- l'ufficio provvederà a comunicare preventivamente in via telematica alle parti la modalità di trattazione dei procedimenti (scritta od orale) per ogni udienza nonché a trasmettere alle stesse, in caso di trattazione scritta, copia delle conclusioni pervenute al superiore indirizzo di posta elettronica certificata, fermo restando che le parti, in un'ottica di reciproca collaborazione tra loro, potranno provvedere al reciproco scambio delle conclusioni scritte, informando di ciò la Cancelleria della sezione per opportuna conoscenza;

### **DISPONE**

l'efficacia del provvedimento emesso da questa Presidenza in data 13 novembre 2020 contenente misure organizzative finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a limitarne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, come già prorogata, con integrazioni, al 30 aprile 2021, è ulteriormente prorogata sino al 31 luglio 2021 e sino alla medesima data si applicano, altresì, le ulteriori misure organizzative come sopra indicate.

Il Dirigente amministrativo ed i Coordinatori delle Sezioni Penali e Civili monitoreranno la situazione segnalando alla Presidenza ogni eventuale criticità e indicando possibili interventi rispondenti alla regolamentazione per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

Si comunichi:

- al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale della Repubblica;
- al Procuratore della Repubblica;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
- a tutti i Magistrati ordinari e onorari del Tribunale;
- al Dirigente, ai coordinatori, ai direttori e a tutto il personale amministrativo;
- al Responsabile per la sicurezza.

Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Palermo.

Palermo, 19 aprile 2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE

*Alfredo Montalto*  
